

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Prot. n. 3957 del 01/09/2017

L'anno 2017 il giorno 01 del mese di settembre in Bovino (Foggia), nei locali della sede dell'Istituto Comprensivo, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

L' Istituto Comprensivo di Bovino", nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, prof. Gaetano De Masi, nato a Caivano (NA), in virtù del rapporto di impiego domiciliato presso la sede dell'Istituto Comprensivo con sede in Bovino Via dei Mille n. 10, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 80031240718, nel seguito denominata "Scuola",

l'arch. **NENNA Massimo Giuseppe** nato a Foggia il 17/04/1971 - Codice Fiscale NNMSM 71D17D643 F - con studio in Foggia, Via M. del Prete n° 7, P. Iva 03099590717 nel seguito denominato "Professionista".

Premesso che:

al fine di far fronte agli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s. m. i., stante la carenza nella dotazione organica di personale tecnico necessario che consenta l'assunzione dei relativi compiti di responsabilità, è stato determinato di avvalersi della collaborazione, dell'opera e della professionalità di un esperto in salute e sicurezza esterno, conferendo apposito incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di seguito definito R.S.P.P. all'Arch. NENNA Massimo Giuseppe, disciplinato dalla presente scrittura.

Considerato l'importo della prestazione inferiore al minimo previsto dal D.I. n. 44/2001 e, pertanto, la discrezionalità del Dirigente all'individuazione del prestatore d'opera che garantisca tale attività.

Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Scuola, come sopra rappresentato, conferisce all'arch. NENNA Massimo Giuseppe, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 17 del D. L. vo 81/2008, d'ora innanzi denominato "Decreto".

L'incarico, così come conferito, comporta l'assolvimento dei compiti di servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.L.vo 81/2008 e precisamente provvede:

- ✓ all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ✓ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- ✓ a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ effettuare controlli periodici antincendio, simulazioni ed evacuazioni;
- ✓ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Leggs. 81/08;
- ✓ a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Leggs. 81/08.
- ✓ formare tutti i lavoratori ai sensi degli artt. 37 del D. Leggs. 81/08;

ART. 2

Il professionista svolgerà l'incarico cooperando e coadiuvando con la Scuola dalla quale riceverà istruzioni e collaborazione per tutto quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ed alla quale riferirà di ogni iniziativa e necessità. La documentazione consegnata alla ditta, conseguente all'espletamento dell'incarico, resterà di proprietà piena ed esclusiva della stessa.

ART. 3

L'incarico avrà decorrenza dal 01/09/2017 al 31/08/2018

ART. 4

Il professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia e, nell'esercizio dello stesso, sarà sottoposto alle vigenti leggi in materia di esercizio della libera professione.

L'incarico dovrà essere espletato presso i locali della Scuola e, qualora necessario, presso lo Studio del professionista, che potrà avvalersi dell'opera dei propri collaboratori, ferma restando la responsabilità diretta dell'incarico.

ART. 5

Il professionista è responsabile dell'esatto adempimento e puntualità delle obbligazioni assunte con presente contratto.

ART. 6

Alla Scuola è riservato il diritto di recedere dal presente contratto, con effetto immediato e a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, qualora il comportamento del professionista comprometta il corretto assolvimento dei compiti del datore di lavoro e l'attivazione delle misure generali di tutela dei lavoratori.

Lo stesso potere di recesso l'Istituto eserciterà ove l'esperto in salute e sicurezza del lavoro, per perdita di requisiti o di pieno esercizio delle proprie attività, ovvero per imperizia, errore od altro suo comportamento comprometta il corretto assolvimento dei compiti del datore di lavoro e l'attivazione delle misure generali di tutela dei lavoratori.

In tal caso il professionista avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite anteriormente ai fatti rilevati e contestati.

ART. 7

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento al Codice Civile per la materia dell'esercizio delle professioni intellettuali, libro V, titolo III°, capo II° ed al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s. m. i. e all'uopo il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito non sussistono cause di sospensione o di incompatibilità per l'esercizio della libera professione e che non ha rapporti con Amministrazioni Pubbliche che ostino all'esercizio della stessa né altri rapporti che possono essere in contrasto con l'incarico ricevuto. Il presente contratto è regolato altresì dalle norme previste in materia di D.I. n. 44/2001 e dalla normativa di legge vigente in materia.

ART. 8

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio della propria attività libero professionale e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 663) da comprensivo nei compensi, unitamente al contributo del 4% dovuto all'INARCASSA.

ART. 9

Per lo svolgimento dell'incarico la Scuola riconosce al professionista quale compenso la somma di € 1.625,00 (milleseicentocinquante) comprensivo di I.V.A. e INARCASSA secondo legge, di cui ritenuta di acconto € 256,15 e netto 1.368,85. Il pagamento sarà effettuato in unica rata entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura a completamento dell'incarico.

ART. 10

Il presente contratto, composto da tre pagine, viene redatto in duplice originale. Sono a carico del professionista tutte le spese del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti, in caso d'uso.

ART. 11


Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluto alla competenza del foro di FOGGIA.

ART. 12

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31/12/1996, la Scuola fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D.L.vo n.135 del 11/05/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A Gaudiano Ida. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della legge n.675 del 31/12/1996.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole degli articoli nn. 3, 6, 10, 11, 12 si intendono specificatamente approvate.

IL RESPONSABILE SPP
(Arch. Massimo Giuseppe Nenna)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. De Masi Gaetano)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the school director, Prof. De Masi Gaetano.